

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14989 / 046.11.23 del 18 luglio 2023 / Pos. di coll. e coord. n. 4

Oggetto: Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – articolo 2, comma 5 “*Incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale della Regione Siciliana*”.

Assessorato regionale della salute

*Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e Osservatorio epidemiologico*

(rif. nota 26 giugno 2023, n. 22502)

1. Con la nota indicata a margine codesta Amministrazione rappresenta che un dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, collocato in posizione di comando presso l’Assessorato regionale della salute, cui è stato affidato l’incarico di responsabile di un Servizio di codesto Dipartimento, “*ha comunicato di essere titolare di cinque incarichi ed ha chiesto l’autorizzazione*”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine “*di poter svolgere ulteriori attività discendenti da Delibere e Contratti già in essere*”, impegnandosi a svolgere le suddetta attività al di fuori dell’orario di lavoro.

Ciò posto, nella considerazione che il soggetto *de quo* non è un dipendente regionale, si chiede il parere dello Scrivente “*in merito all’applicabilità o meno nella fattispecie, della Circolare regionale 3 giugno 2009, n. 9, laddove si legge che il comparto dirigenziale della Regione Siciliana ha il divieto di non cumulare più di tre incarichi*”.

2. Ai fini della disamina del quesito prospettato, giova ricostruire il contesto normativo di riferimento in materia di cumulo degli incarichi.

L'articolo 3, rubricato "*Incompatibilità*", della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, nell'attuale formulazione¹, al comma 6, prevede: "*Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge*".

Quindi, la disposizione sopra riportata, per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, contempla il divieto di assumere più di due incarichi "*di cui alla presente legge*".

Per individuare l'ambito di applicazione del suddetto divieto occorre far riferimento all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, che riguarda gli "*organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale*".

In una precedente consultazione², questo Ufficio ha definito la "*disposizione suindicata, di portata assolutamente generale*", riferendosi alle nomine di tutti gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli indicati enti, "*con le sole eccezioni (per gli organi elettivi degli enti territoriali e per quelli le cui nomine sono di competenza dell'Assemblea regionale) testualmente sancite*".

Il limite al cumulo degli incarichi imposto specificamente al personale dirigenziale della Regione siciliana è stato introdotto dall'articolo 2, comma 5, della legge

¹ Tale articolo è stato sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, come modificato dall'articolo 61 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.

² Cfr. parere Ufficio legislativo e legale n. 138.11.2006.

regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che, nel modificare l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, ha così disposto: *“Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 1.670 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di euro annui, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi”*.

Con circolare 3 giugno 2009, n. 9, la Ragioneria generale della Regione ed il Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale hanno tracciato le linee guida essenziali per individuare l'ambito sia soggettivo che oggettivo di applicazione della disposizione di cui al citato articolo 2, comma 5, l.r. n. 19/2008. In particolare, la suddetta circolare ha chiarito, sotto il profilo soggettivo, che i destinatari della norma sono i *“Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza della Regione Siciliana ... a cui sono attribuiti incarichi aggiuntivi la cui designazione o nomina compete all'Amministrazione regionale e per i quali un soggetto terzo eroga un compenso a proprio carico”*.

Il regime riguardante il cumulo degli incarichi è stato più di recente modificato dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il quale ha statuito: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto a due incarichi e si applica*

anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente. [...]”.

La sopra menzionata disposizione ha, pertanto, ridotto da tre a due il limite al cumulo degli incarichi già previsto dall'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 19/2008 per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, limitatamente a quelli conferiti dalla medesima Amministrazione o su designazione della stessa, estendendone contestualmente l'ambito di applicabilità al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10³.

Con circolare 15 febbraio 2017, n. 18661, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha formulato un atto di indirizzo alle Amministrazioni regionali, diramando indicazioni applicative in ordine alla nuova disciplina sugli incarichi aggiuntivi.

Con riferimento al cumulo degli incarichi, nella suddetta circolare si precisa che, per effetto delle modifiche introdotte dal riportato articolo 49, comma 26, l.r. n. 9/2015, “ai dipendenti dell'amministrazione regionale (dirigenza e comparto non dirigenziale) e al personale degli enti di cui all'art. 1 della L.r. n. 10/2000 possono essere conferiti esclusivamente due incarichi, fatte salve le eccezioni introdotte con la L.r. n. 12/2015 art. 1 comma 4 lett. d) L.r. n. 23/2015 art. 1 comma 1”.

Sul punto e per obbligo di completezza, merita di essere segnalata anche la circolare della Segreteria generale della Presidenza della Regione 30 dicembre 2019, n. 52066/V3 che, nel sotto-paragrafo 2.4, ha formulato indicazioni operative in tema di cumulo degli incarichi richiamando, per chiarezza esplicativa, tutti i limiti in atto vigenti in relazione ai soggetti specificamente individuati dalle singole disposizioni normative e le relative deroghe previste.

3 Articolo 1, comma 1, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10: *“Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di ...”*.

In particolare, con riferimento al “*limite di incarichi di cui alla L.R. n. 19/1997 e successive modifiche*” ha evidenziato come “*lo stesso si riferisc[a] a tutti gli incarichi conferiti ad un soggetto negli enti ricompresi nell’ambito di applicazione della L.R. n. 22/1995 a prescindere dall’ente che ha conferito l’incarico, anche se si tratti di amministrazioni diverse dalla Regione Siciliana (ad es. Ministero), come ribadito, da ultimo dall’Ufficio legislativo e legale con il parere n. 18250 del 2 agosto 2017 [n. 92.2017.11]*”.

Orbene, in ordine al rapporto tra le due distinte fonti normative da cui discendono limiti posti al cumulo degli incarichi (articolo 3, comma 6, della l.r. n. 22/1995 e s.m. ed articolo 2, comma 5, della l.r. n. 19/2008, e s.m.), non si rinvencono ragioni per discostarsi dall’orientamento assunto dallo Scrivente Ufficio nel parere da ultimo citato (n. 92.2017.11), il quale si esprime nel senso della coesistenza dei due limiti, non ritenendo che possa ipotizzarsi un’abrogazione “*implicita*” dell’articolo 3, comma 6, della l.r. n. 22/1995 per effetto delle disposizioni successivamente emanate, “*e ciò proprio in relazione ai differenti ambiti di operatività che, ... seppur con talune sovrapposizioni, si riferiscono a differenti organi, soggetti destinatari e soggetti che conferiscono nomina o designazione*”.

Venendo al merito del quesito, si osserva che la disciplina in esame, nel porre puntuali norme di divieto, è assoggettata al criterio di stretta interpretazione, “*enunciato dall’art. 14 delle Preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull’analogia*”⁴.

Alla stregua delle superiori considerazioni, non potendo estendersi i divieti oltre i casi espressamente indicati nella norma limitatrice, si esprime l’avviso che il limite al cumulo degli incarichi di cui al più volte citato articolo 2, comma 5, della l.r. n. 19/2008, da ultimo modificato dall’articolo 49, comma 26, della l.r. n. 9/2015, possa applicarsi solo entro i confini segnati dalle indicazioni testuali, e quindi esclusivamente ai dipendenti dell’amministrazione regionale (dirigenza e comparto non dirigenziale) e al personale degli enti di cui all’articolo 1 della L.r. n. 10/2000.

4 Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014.

Non sembra, quindi, che al soggetto di che trattasi, in quanto dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale in posizione di comando presso l'Assessorato regionale della salute, sebbene titolare di incarico dirigenziale, sia applicabile il limite derivante dall'articolo 2, comma 5, della l.r. n. 19/2008 e successive modifiche.

Purtuttavia, essendo comunque un dipendente della pubblica amministrazione, lo stesso incorre ugualmente nel limite dei due incarichi sancito dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 22/1995, sia pur riferito a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato nel sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Giuseppina Agata Di Guardo

Il Dirigente

F.to Avv. Daniela Maria Cellauro

L'Avvocato Generale

F.to Bologna